



MTI2 - Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio

Inquadramento generale e linee d'intervento

Documento per la consultazione AEEGSI 406/2015/R/IDR

Ottobre 2015

Obiettivi del DCO 406/2015/R/IDR

Con il **Documento per la Consultazione 406/2015/R/IDR** l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico intende illustrare l'inquadramento generale e le linee di intervento relative al Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo di regolazione.

Gli obiettivi sono:

- Confermare la regolazione per schemi del MTI;
- Promuovere il processo di integrazione e aggregazione delle gestioni come previsto dal Decreto Sblocca Italia;
- Introdurre strumenti temporanei di perequazione per il superamento di situazioni di eccezionale squilibrio economico-finanziario.

Il DCO conferma l'impostazione generale caratterizzante il MTI 2014-2015, tuttavia introducendo alcuni elementi di novità:

- i. tener conto di un *framework* nazionale più articolato derivante dalla maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato (in ordine ai processi di aggregazione delle gestioni e alla eventuale richiesta di misure perequative volte all'equilibrio economico-finanziario delle stesse), per identificare la più appropriata regolazione applicabile;
- ii. incentivare, oltre agli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e l'introduzione di miglioramenti qualitativi, introducendo - nell'ambito della matrice di schemi regolatori - un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (*sharing*) da applicare al limite di prezzo.

I principali obiettivi alla base dell'intervento dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio sono **promozione dell'efficienza, razionalizzazione delle gestioni, sostegno agli investimenti necessari e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario** del settore, **convergenza tra le diverse aree del Paese**.

Risultanze e criticità del primo periodo di regolazione

Dall'analisi degli schemi regolatori del primo periodo emerge la seguente situazione:

- Costi delle immobilizzazioni (capex) caratterizzati da forti differenze geografiche
- Limitata incidenza Capex riconducibile a sottostima del valore RAB_{MTT}
- Deficit infrastrutturale dovuto a mancanza di copertura finanziaria e carenza informativa
- Incidenza tariffaria FoNI inferiore nelle aree con maggior necessità di investimenti
- Costi operativi (Opex) con grandi divari non riconducibili ad aree geografiche
- Diversa incidenza $Opex_{ql}$ e $Opex_{end}$ sul totale dei costi operativi
- Forti differenze dell'incidenza del Costo del personale sugli Opex
- Diversa incidenza del Costo dell'energia elettrica (CO_{EE}) sugli Opex

In sintesi, vi sono due elementi significativi:



- una *ridotta valorizzazione della RAB* rispetto alle possibili esigenze di investimento
- una *estrema eterogeneità nei valori dei costi operativi*, che appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.

Innovazioni rispetto a MTI

In relazione all'MTI, il nuovo metodo mostra alcuni elementi di innovazione:

- Ente di governo dell'ambito, soggetto unico alla predisposizione tariffaria, con ruolo **promotore** dei processi di *aggregazione* e *integrazione delle gestioni* nel percorso verso la gestione unica nonché **istruttoria** e di valutazione delle *richieste di accesso alle misure perequative*;
- *Albero decisionale* dell'Ente di governo dell'ambito, linea guida verso la regolazione applicabile;
- Perequazione, incentivi agli investimenti per gestioni in squilibrio economico-finanziario;
- Incentivi alla razionalizzazione delle gestioni;
- Sistema più articolato con 6 quadranti e schemi ad hoc
- Parametro OPM (*Opex pro capite medio*) per la collocazione nei quadranti
- *Fattore di sharing* (X) gestore-utente da applicare al limite di prezzo

Albero decisionale dell'Ente di governo dell'ambito



Integrazione delle gestioni

Con riferimento all'eventuale necessità di integrare le gestioni operanti sul relativo territorio, l'Ente di governo potrà:

- I. Non procedere all'integrazione, in quanto:
 - a) risulta aver già provveduto all'affidamento del SII ad un unico gestore d'ambito;
 - b) sul proprio territorio sono presenti gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla prevista scadenza naturale del contratto di servizio;
- II. Procedere all'integrazione della pluralità di gestioni presenti nell'ATO al fine di addivenire ad una gestione unica d'ambito, intraprendendo uno dei due percorsi alternativi tracciati - nell'albero decisionale - in modo da tener conto della tipologia di determinazione tariffaria assunta, nel primo periodo regolatorio, per le gestioni in questione:
 - a) si integrano solo gestioni per le quali era stato proposto uno specifico schema regolatorio per gli anni 2014 e 2015, ovvero per operatori con riferimento ai quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
 - b) L'integrazione coinvolge sia gestioni per le quali erano stati proposti schemi regolatori (biennio 2014-2015) sia operatori interessati da determinazioni d'ufficio (decurtazione del 10% dei corrispettivi applicati all'utenza, ovvero esclusione dall'aggiornamento tariffario)

Ricorso a misure di perequazione

L'Ente di governo d'ambito è chiamato a valutare - in casi eccezionali e una volta accertata la presenza di condizioni di disequilibrio delle gestioni in questione (che non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile) - la possibilità di formulare all'Autorità l'istanza per l'accesso a misure di perequazione.

A riguardo, il medesimo Ente dovrà verificare al contempo la sussistenza delle relative condizioni di ammissibilità, su cui Aeegsi ha già pubblicato i suoi primi orientamenti (DCO 230/2015/R/IDR) e che saranno definite entro l'anno.

All'interno del *framework* delle decisioni dell'Ente bisogna quindi considerare le seguenti opzioni di scelta dell'Ente medesimo:

1. non richiedere l'ammissione alla perequazione;
2. formulare istanza per l'accesso a misure perequative, che sarà oggetto di specifica istruttoria da parte dell'Autorità. L'intervento di perequazione in questione verrà concesso solo in esito alla positiva conclusione delle verifiche compiute dalla stessa Aeegsi, sempre a garanzia della continuità dell'erogazione del servizio, della tutela delle fasce più deboli, del buon funzionamento delle infrastrutture idriche e preservando l'ambiente. In esito all'accettazione, si applicheranno condizioni specifiche di regolazione.

Misure di perequazione: due tipologie

Misure programmate di perequazione

Obiettivi:

- Tutela fasce deboli
- Incentivo all'aggregazione delle gestioni e convergenza fra diverse aree del paese
- Superamento delle criticità connesse a elevati consumi elettrici
- Favorire l'ammodernamento delle strutture e il contenimento delle morosità

Le somme erogate non sono rimborsate e costituiscono quindi una forma di *contributo a fondo perduto* utile al gestore per la tutela delle fasce più deboli.

Si prevede una componente tariffaria applicata a tutte le utenze del SII nonché la costituzione di un fondo di secondo livello presso la Cassa Conguagli.

Misure urgenti di perequazione

Obiettivi:

- Incentivo alla realizzazione di investimenti prioritari
- Ripianare una situazione di squilibrio economico-finanziario

Le somme erogate sono di carattere anticipatorio e devono essere restituite secondo modalità stabilite da AEEGSI alla Cassa Conguagli.

Regolazione tariffaria applicabile

Conseguentemente alle scelte tracciate nel framework decisionale dell'Ente di governo dell'ambito, l'Autorità intende prevedere che le regole tariffarie siano riconducibili ai seguenti sistemi:

- **Matrice di schemi regolatori** (in assenza di richiesta di perequazione, o per richiesta non concessa, e quando si sia in possesso del completo corredo informativo necessario alla valorizzazione delle componenti di costo), definiti per il secondo periodo di regolazione Aeegsi in continuità con il precedente biennio per la durata di 4 anni);
- **Condizioni specifiche di regolazione** (accesso a misure di perequazione) che verranno declinate puntualmente tramite singole deliberazioni e di durata variabile a seconda delle condizioni di disequilibrio della gestione in questione, destinate ad avere riflessi sulla valorizzazione delle singole componenti del VRG e sui corrispettivi applicati agli utenti finali;
- **Schema regolatorio virtuale** (quando vi sono casi di aggregazione di gestioni interessate nel primo periodo da determinazioni tariffarie d'ufficio e non vi sia richiesta di misure di perequazione o in caso questa non venga concessa), con durata limitata al tempo necessario alla corretta valorizzazione delle principali componenti di costo. Lo schema regolatorio virtuale è caratterizzato dagli stessi criteri della matrice di schemi regolatori, ma tiene in considerazione la necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo relative alla nuova gestione unica d'ambito.

Struttura del vincolo ai ricavi

L'Autorità è orientata a confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente, adottando la seguente definizione del valore di VRG a , in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + RcTOT^a$$

- Le componenti $Capex^a$ e $FoNI^a$ risultano invariate
- Si ipotizza una distinzione fra $Opex$ endogeni ($Opex_{end}^a$) e $Opex$ aggiornabili ($Opex_{al}^a$)
- La componente ERC^a (Environmental and Resource Cost), considerata la durata del periodo regolatorio, potrebbe vedere ampliate le tipologie da ricomprendere, tenendo conto anche dell'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi richiesti.
- Con riferimento poi alla voce $RcTOT^a$, si ritiene utile precisare, in questa sede, che gli addendi attualmente considerati nella pertinente sommatoria saranno rivisti anche sulla base delle definizioni adottate con riferimento alle componenti $Opex^a$ e ERC^a .

Matrice di schemi per il secondo periodo di regolazione

Nel nuovo metodo tariffario l'Autorità è orientata alla conferma dell'impostazione fondata su di una matrice di schemi regolatori, estendendo ed integrando la matrice attualmente in vigore al fine di tenere conto di alcuni fattori aggiuntivi.

La principale modifica che l'Autorità intende introdurre riguarda le colonne della matrice, ovvero le condizioni riferite alla componente Opex (costi operativi), prevedendo un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (*sharing*) da applicare al limite di prezzo, tenendo in considerazione:

- Il valore pro-capite della componente Opex;
- La presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività assegnate al gestore, per tenere conto dei processi di integrazione eventualmente in corso.

In particolare, si prevede l'adozione di una matrice di schemi che permetta l'individuazione di un appropriato *fattore di sharing*, indicato con X, da applicarsi sul limite alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario, con l'obiettivo di collegare il massimo incremento annuale ammissibile con l'entità della spesa per costi operativi registrata in un determinato anno base in relazione alla popolazione servita, ponendo

- *incentivi alla sostenibilità delle tariffe all'utenza* (maggiore spesa per abitante, minore incremento ammissibile)
- *incentivi alle aggregazioni* (maggior numero abitanti serviti, minor valore Opex pro capite).

Matrice di schemi per il secondo periodo di regolazione

In sintesi, l'autorità giunge ad individuare sei tipi di *Schemi* nella matrice, cui sono associati fattori di *sharing* differenziati e comunque non negativi:

- Fattore di *sharing* X_a per gli *Schemi I* e *IV*, in cui non si hanno nuovi obiettivi specifici e la componente dei costi per abitante servito (*Opex/abitanti*) superano gli *Opex* pro capite medi (OPM);
- Fattore di *sharing* X_b (con $X_b < X_a$) per gli *Schemi II* e *V*, in cui non si hanno nuovi obiettivi specifici e i costi operativi per abitante servito sono minori o uguali agli OPM;
- Fattore di *sharing* X_c (con $X_c < X_b < X_a$) per gli *Schemi III* e *VI*, in cui si hanno nuovi obiettivi specifici connessi ai processi di aggregazione richiesti da Decreto Sblocca Italia, ovvero ai miglioramenti nella qualità dei servizi erogati. In sede di prima applicazione, la proposta è di assumere $X_c=0$.

Ne deriva una soglia massima ammissibile alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario $\vartheta_a / \vartheta_{a-1}$ differenziata per ciascuno Schema della matrice; detta soglia risulterà, dunque, più elevata per le realtà gestionali caratterizzate da:

- una maggiore necessità di investimenti rispetto alla relativa RAB (incentivo agli investimenti);
- presenza di costi operativi per abitante al di sotto del dato medio nazionale (incentivo alla sostenibilità delle tariffe all'utenza);
- processi di integrazione gestionale;
- processo miglioramento della qualità in atto (incentivo alla razionalizzazione degli operatori e al miglioramento della qualità del servizio offerto).

Matrice di schemi regolatori

		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE		PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE: - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO - MIGLIORAMENTI QUALITÀ
		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE		
		$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	
INVESTIMENTI	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	SCHEMA I Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_A)$	SCHEMA II Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_B)$	SCHEMA III Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_C)$
	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	SCHEMA IV Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_A]$	SCHEMA V Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_B]$	SCHEMA VI Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_C]$

Matrice di schemi per il secondo periodo di regolazione

L' Autorità ritiene che la presenza di un numero elevato di gestioni interessate da consistenti modifiche nel perimetro dell'attività svolta sia in linea con l'adozione di misure tese al mantenimento dell'efficacia della regolazione per schemi. In caso contrario, sarebbe molto elevata la probabilità di ritrovarsi con una netta prevalenza di proposte tariffarie ricadenti negli Schemi III e VI.

Pertanto, al fine di preservare l'efficacia della regolazione proposta, tra le strade che si potrebbero presentare, si ipotizzano due soluzioni alternative:

- a) definizione di modalità applicative degli schemi descritti nell'ambito della matrice secondo criteri di selettività, che, permettano la possibilità di applicare lo schema più appropriato anche alla sola parte di gestione risultante dal processo di riorganizzazione; in tal caso, risulterebbe possibile l'applicazione simultanea di più schemi alla medesima gestione;
- b) definizione di formule puntuali per il computo delle specifiche componenti di costo riconosciute che permettano di adeguare la regola applicabile all'entità della riorganizzazione o della aggregazione effettuata; in tal caso, si applicherebbe un unico schema ad ogni singola gestione, evitando tuttavia distorsioni legate a modifiche di perimetro dettate unicamente dalla volontà di selezionare la regola di riconoscimento di costo preferita a livello decentrato.

In una successiva consultazione, si procederà alla descrizione analitica delle modalità di calcolo delle componenti di costo ammissibili, nonché del pertinente fattore di *sharing*.